

N. R.G. 2604/2017



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 20 marzo 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 d.lgs. 286/1998 promosso da

con il procc.

avv.ti A. Guariso, L. Neri e I. Traina

ricorrenti -

contro

Inps, con il proc. avv. A. Imparato

convenuto -

contro

Comune di Terno d'Isola,

convenuto contumace -

Svolgimento del processo

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 44 d.lgs. 286/98 le ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del



Lavoro, l'Inps ed il Comune di Terno d'Isola per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Azzano San Paolo, consistita nel negare l'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/01 in relazione alla nascita dei rispettivi figli e per sentir ordinare al Comune medesimo di cessare la condotta e di trasmettere all'Inps la comunicazione di riconoscimento del loro diritto; nonché per sentir ordinare all'Inps di pagare la somma di € 1.694,95 ciascuna; nonché per sentir ordinare al Comune di Terno d'Isola ed all'Inps l'attuazione di un piano di rimozione della condotta per evitare il reiterarsi della discriminazione.

A fondamento di tale pretesa le ricorrenti esponevano di essere titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre i loro mariti lo erano di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (quanto alla) e CE per lungo-soggiornanti (quanto alla), e di aver chiesto, in relazione alla nascita dei rispettivi figli (

E), l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01, negato dal Comune per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Le ricorrenti lamentavano pertanto il carattere discriminatorio di tale comportamento, invocando, a sostegno del diritto l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.

L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.



Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, essendo le ricorrenti prive del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare dell'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01.

Il Comune di Terno d'Isola, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

Le ricorrenti, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, hanno chiesto al Comune di Terno d'Isola la concessione dell'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01, in relazione alla nascita dei rispettivi figli,
nato il 16.7.2017 e
nato il 12.9.2016 (v. doc. 3-4 fasc. ricorrenti).

L'ente ha respinto la domanda per insussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero il permesso di soggiorno di lungo periodo (v. doc. 3-4 fasc. ricorrenti).

Sul punto può essere condiviso quanto già affermato dalla Corte d'Appello di Brescia, sia pure con riferimento ad altra prestazione, con la sentenza n. 509/16.

L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che "i lavoratori di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lett. b) e c) beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".



Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia "diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda rapporti di efficacia verticale" (v. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 509/16).

Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d'altra parte, come già osservato da questo Tribunale, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo; Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 509/16; Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).

Passando, quindi, ad analizzare il merito, come già anticipato, l'art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE impone la parità di trattamento rispetto a "i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004", consentendo agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati".

Il regolamento CE 883/2004, all'art. 3, comma 1, contiene un elenco dei settori della "sicurezza sociale", che comprende alla lett. b) "le prestazioni di maternità e paternità assimilate".

Non v'è dubbio che l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 d.lgs. 151/01 sia una prestazione di maternità, in quanto semplicemente connessa alla nascita del figlio ed al possesso di redditi entro determinati limiti.



La previsione dell'art. 3, lett. b), del regolamento CE 883/2004, espressa e non equivoca, non consente di aderire all'interpretazione del Comune secondo cui la prestazione in oggetto rientrerebbe nell'esclusione di cui al quinto comma dello stesso art. 3, laddove si stabilisce che il regolamento "non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze".

Deve, infatti, ritenersi che il generico richiamo "all'assistenza sociale e medica" riguardi solo quelle prestazioni non espressamente individuate dal paragrafo 1 e rispetto alle quali residuino margini di dubbio.

Per quanto attiene, infine, alla titolarità del permesso di lungo soggiorno, le ricorrenti, in quanto titolari di permesso per motivi familiari, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, secondo la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. b), trattandosi di "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".

Infatti, il permesso di soggiorno per motivi familiari permette alle ricorrenti di lavorare, senza esclusioni di sorta, cosicché neppure ricorre l'ipotesi di possibile limitazione di cui all'art. 12, paragrafo 2, lett. b) della direttiva.

Le ricorrenti rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l'altro, "i settori



della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

Nel caso di specie le ricorrenti sono legalmente soggiornanti, sono titolari di permesso di soggiorno che consente loro lo svolgimento di attività lavorativa, tanto subordinata, quanto autonoma, e dimostrano altresì un preciso radicamento familiare sul territorio italiano.

Può, quindi, ritenersi che le ricorrenti siano in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della provvidenza richiesta.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, non è contestato che le ricorrenti presentino un ISE conforme alla previsione normativa e la prova risulta comunque dalla documentazione prodotta (v. doc. 3-4 fasc. ricorrenti).

Il Comune di Terno d'Isola deve quindi cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l'effetto va ordinato al Comune di Terno d'Isola, quale ente concedente, ed all'Inps, quale ente erogatore, di corrispondere a ciascuna delle ricorrenti la somma di € 1.694,95, ove già non eseguito.

Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, possono essere integralmente compensate nei confronti dell'Inps, in quanto ente solo erogatore, mentre seguono la soccombenza nei confronti del Comune.

P.Q.M.

1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento, da parte del Comune di Terno d'Isola, dell'assegno di cui all'art.74 d.lgs. 151/01 in favore di



2) ordina al Comune di Terno d'Isola, quale ente concedente,
ed all'Inps, quale ente erogatore, di corrispondere a _____
la somma di € 1.694,95

ciascuna, ove già non eseguito;

3) condanna il Comune di Terno d'Isola alla refusione delle
spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, per
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese
generali come per legge, con distrazione in favore del
procuratore antistatario, dichiarando compensate le spese di
lite nei confronti dell'Inps.

Si comunichi.

Bergamo, 22 marzo 2018

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

